

Mutui, nessun automatismo per la nullità della clausola

Euribor

Giovanni Esposito

Con la sentenza 12007/2024 la Cassazione, pronunciandosi su tre motivi del ricorso, aggiunge un nuovo tassello alla materia dell'opposizione all'esecuzione, quest'ultima azionata con atto di mutuo poi ceduto in blocco. Respingendo il primo motivo, la Suprema corte statuisce che l'impugnazione debba rivolgersi, sin dal primo grado, non solo all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione in blocco conclusa dagli istituti bancari, ma all'esistenza del contratto di cessione in sé. In difetto di tale doglianza del mutuatario, la sola indicazione in Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche dei crediti ceduti può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione del credito.

Con il secondo motivo il ricorrente avversava che il contratto di mutuo costituisse valido titolo per l'esecuzione forzata nonostante la somma mutuata fosse stata trattenuta dalla banca in un deposito infruttifero sino alla costituzione di garanzia ipotecaria sull'immobile. Tesi ritenuta fondata dal collegio di legittimità: infatti lo "svincolo" della somma concessa in mutuo ma immediatamente depositata presso la banca e, quindi, rientrata nel suo patrimonio, richiedeva un successivo atto volontario di quest'ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l'obbligazione di restituzione a carico di quest'ultima.

Merita attenzione il terzo motivo (validità "clausola Euribor"), affrontato con un'articolata motivazione dalla Cassazione come criterio di decisione per casi analoghi o simili.

Pur affermando che le norme sulla concorrenza possano essere applicate non solo alle imprese ma agli "utenti finali", in termini di validità dei contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro Euribor, la Cassazione si discosta dalla sentenza 34889/2023 relativamente al tasso dei contratti di leasing. Affinché possa ritenersi che in un contratto ("a valle" dell'intesa), sia fatta "applicazione" di una illecita intesa restrittiva della concorrenza esistente "a monte" occorre che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quell'intesa con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato della stessa. Il mutuatario dovrebbe provare in giudizio che la banca stipulante, al momento di conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche per alterare il valore dell'Euribor o di un'effettiva pratica non negoziale in tal senso e abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Se è vero, che alcune banche europee tra il 2005 e il 2008 hanno perseguito una pratica illegale per manipolare il valore del tasso Euribor, affinché ciò riverberi conseguenze sul singolo contratto in termini di nullità assoluta, è necessario dimostrare che il mutuante sia per lo meno consapevole dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intenda avvalersene. Diversamente può configurarsi solo nullità parziale valutando caso per caso: a) se le pratiche manipolative non siano rimaste a livello di mero tentativo; b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso; c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA